

N. 3288/2017 R.G. notizie di reato
N. 1713/2018 R.G. Trib.

Sentenza n. 92/2021 del 20/01/2021
Data del deposito 4 FEB 2021
Data irrevocabilità -
V° del P.G. 4 FEB 2021
N. Reg. Esec. -
N. Part. Cred. Inser. a SIC -
Redatta scheda il -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, in persona del G.O.T. dott.ssa Giuseppina Maria Rossi, all'esito dell'udienza del 20/01/2021, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

ai sensi degli artt. 525 ss. c.p.p.

nei confronti di:

~~XXXXXXXXXXXX~~, nato a Magenta (MI) il 02/08/1977, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonia di Muro in Novara, Baluardo Quinto Sella n. 18, difeso di fiducia dall'avv. Arianna Di Luca del Foro di Novara

Libero, presente

~~XXXXXXXXXXXX~~, nata a Buenos Aires (Argentina) il 15/07/1985, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonia di Muro in Novara, Baluardo Quinto Sella n. 18, difesa di fiducia dall'avv. Arianna Di Luca del Foro di Novara

Libera, non comparsa già presente

I M P U T A T I

Del delitto di cui agli artt. 410 e 610 c.p. perché, in concorso tra loro, posteggiando la loro autovettura sul confine del "passo carraio n. 200/1999" e al di fuori degli spazi di parcheggio - dopo essersi accorti che ~~XXXXXXXXXXXX~~ doveva uscire in strada e non spostandola anzi mostrando entrambi il dito medio - impedivano di fatto alla P.O. la manovra corretta di uscita dal portone della propria

autovettura costringendolo a tollerare una condotta contraria alla sua volontà.

In Borgo Ticino (NO) il 29 aprile 2017.

Identificata la persona offesa in: ~~Stefano Giovanni~~, nato a Chiaramonti il 05/07/1964, residente a Borgo Ticino (NO) in via Sottoborgo n. 4/E.

Conclusioni concordi del P.M. e della Difesa: assolversi gli imputati perché il fatto non sussiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il processo si è svolto con rito ordinario, a seguito di decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M. in data 02/03/2018.

All'udienza del 16/10/2018, in mancanza di questioni preliminari e richiesta di riti alternativi, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove dedotte dalle parti, rinviando per l'istruttoria al 26/03/2020.

L'udienza del 26/03/2020 non veniva celebrata, a seguito della sospensione disposta con D.L. n. 18/2020 in ragione della situazione emergenziale conseguente alla diffusione del virus COVID-19, e con decreto del 24/06/2020 veniva fissata per la trattazione l'udienza del 20/01/2021.

All'udienza odierna si procedeva all'esame della persona offesa ~~Stefano Giovanni~~; il P.M. produceva fotografie dello stato dei luoghi che, nulla opponendo la Difesa, il Giudice acquisiva; dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo processuale, le parti concludevano come riportato in epigrafe e il Giudice pronunciava la presente sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando il deposito dei motivi nel termine di giorni 15.

Sulla base dell'istruzione svolta (esame della persona offesa ~~Stefano Giovanni~~ e documentazione acquisita) i fatti possono essere ricostruiti nei termini che seguono.

In sede di esame dibattimentale reso all'udienza del 19/01/2021, ~~Stefano Giovanni~~ riferiva che nello stabile ove risiedeva, sito in Borgo Ticino (NO), via Sottoborgo n. 4/E, viveva la sorella di ~~Stefano Giovanni~~, tale ~~Stefano Giovanni~~, con cui non intercorrevano buoni rapporti di vicinato, tanto che egli si era rivolto ad un legale per dirimere le questioni insorte. Quanto all'episodio oggetto di contestazione, la persona offesa riferiva che in data 29/04/2017, dovendo uscire con l'autovettura dal cortile della propria abitazione per recarsi in farmacia ad acquistare dei medicinali per la moglie che aveva problemi di salute, si avvedeva della presenza di una Toyota di

colore nero posteggiata a ridosso del passo carraio, fuori dagli spazi di parcheggio, che impediva ogni tipo di manovra, essendo la strada molto stretta e l'uscita posta a ridosso di un muro di contenimento eretto dalla parte del garage (cfr. deposizione ~~██████████~~ ~~██████████~~, pagg. 3-10 trascr. udienza 20/01/2021; si vedano altresì le fotografie dello stato dei luoghi, acquisite agli atti). La predetta autovettura era in uso a ~~██████████~~ ~~██████████~~, che quel giorno, unitamente alla moglie ~~██████████~~ ~~██████████~~, si era recato a trovare la cognata ~~██████████~~ ~~██████████~~. Mentre il ~~██████████~~ tentava con numerose manovre di uscire con il proprio veicolo dal passo carraio, i prevenuti, che si trovavano nel cortile poco distante, accortisi delle difficoltà di manovra, invece di spostare la Toyota continuavano a ridere e a gesticolare, mostrando ad un certo punto il dito medio (cfr. deposizione ~~██████████~~ ~~██████████~~ pag. 8 trascr. udienza 19/07/2021).

Così ricostruiti i fatti, occorre in primo luogo osservare, quanto alla condotta descritta in imputazione, ovvero all'essersi gli imputati rifiutati di spostare la propria autovettura parcheggiata fuori dagli appositi spazi, mostrando il dito medio alla persona offesa ed in tal modo impedendogli la manovra corretta di uscita dal portone con il proprio veicolo, se è pacifico che i predetti abbiano posto in essere la condotta in esame (non avendo peraltro i prevenuti fornito una versione alternativa della vicenda), resta da chiedersi se la stessa integri gli estremi del reato di cui all'art. 610 c.p..

Pur volendo prescindere dalle considerazioni in ordine all'eccessivo -perlomeno ad avviso di questo Giudice- ampliamento della nozione di "violenza" secondo la giurisprudenza di legittimità¹, occorre tuttavia osservare che la violenza penalmente rilevante ai sensi dell'art. 610 c.p. deve, per orientamento unanime, estrinsecarsi in un'azione idonea a produrre una coazione personale o a vincere una resistenza del soggetto passivo (parimenti la minaccia di cui alla norma incriminatrice deve consistere nella prospettazione di un male ingiusto e futuro dipendente dalla condotta dell'agente e idonea a turbare la libertà psichica del soggetto passivo):

"Perché attinga alla soglia del penalmente rilevante, la violenza o la minaccia deve determinare una perdita o una riduzione sensibile, da parte del soggetto passivo, della capacità di determinarsi"

¹ Secondo costante giurisprudenza, la "violenza" di cui all'art. 610 c.p. non è da intendersi solo come coercizione fisica impeditiva di liberi movimenti della persona offesa ma deve ricomprendere "qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione" (ex multis, Cass. pen., sez. 5, sent. n. 8425 del 20/11/2013, dep. il 21/2/2014) con ciò determinandosi - a parere dello scrivente - una sovrapposizione fra lo stato di costrizione (elemento costitutivo del reato) e l'effetto dello stesso (ovvero la coazione del volere).

ed agire secondo la propria volontà. Non ogni forma di violenza o minaccia, quindi, riconduce alla fattispecie dell'art. 610 c.p., ma solo quella idonea – in base alle circostanze concrete – a limitare la libertà di movimento della vittima o a influenzare significativamente il processo di formazione della volontà, incidendo su interessi sensibili del coartato. A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l'esigenza di confinare nel giuridicamente indifferente i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei – pur tuttavia – a rappresentare un reale turbamento per il soggetto passivo (Cass. pen., sez. 5, sent. n. 3562 del 9/12/2014, dep. il 26/1/2015).

Tale valutazione non può in alcun modo prescindere dalla disamina del contesto (inteso in senso lato, anche quale situazione soggettiva delle persone coinvolte) nel quale la presunta violenza (o minaccia) si inserisce. Nel caso di specie pare evidente, così come correttamente rilevato dal P.M., considerate le complessive condizioni dell'azione (gli imputati si limitavano a deridere e schernire la persona offesa, non provvedendo a spostare il proprio veicolo per facilitargli la manovra di uscita dal cortile condominiale, comunque portata a termine), che la condotta posta in essere dai prevenuti non possa essere definita "violenta", non essendo in alcun modo diretta a vincere una resistenza del soggetto passivo o ad influire sullo svolgimento dell'attività dallo stesso posta in essere e, in ogni caso, non essendo idonea a turbare la libertà psichica della persona offesa.

Nessuno dei gesti compiuti dagli odierni imputati paiono, alla luce delle considerazioni sopra svolte, integrare gli estremi di una violenza o di una minaccia rilevante ai sensi dell'art. 610 c.p.. Risultando pertanto carente un elemento costitutivo del delitto di violenza privata, ~~il fatto non sussiste e i convenuti devono~~ ~~essere assolti dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.~~


P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE ~~il convenuto~~ dal reato ascritto perché il fatto non sussiste.

Novara, 20/01/2021

Il Giudice
Giuseppina Maria Rossi



TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 14 FEB 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. s.s. ~~Gabriele Cannazza~~